



COMUNE DI GRUARO

PROVINCIA DI VENEZIA

oooo

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA RURALE

CAPITOLO I

Disposizioni generali.

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale nel territorio comunale di Gruaro. Persegue il fine di salvaguardare l'ambiente rurale e l'attività agricola, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse. In particolare stabilisce norme per la regolamentazione del pascolo degli animali, per evitare i passaggi abusivi nelle proprietà private, per impedire i furti campestri, per regolare il deflusso delle acque, per la manutenzione e la pulizia delle strade vicinali ed interpoderali e dei fossi, per la lotta contro parassitosi, fitofagie e micosi dannose all'agricoltura, per la raccolta di funghi o piante, per le malattie del bestiame, nell'interesse pubblico, dell'economia agricola ed a tutela degli interessi dei proprietari e dei coltivatori dei fondi, per la tutela dell'ambiente, del paesaggio e della tranquillità altrui.
2. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, verranno osservate le norme legislative e regolamentari dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.
3. Oltre alle disposizioni del presente regolamento devono essere osservati anche gli ordini che, nelle materie oggetto del presente regolamento, saranno disposti in circostanze straordinarie dall'Autorità Comunale o dagli Agenti di Polizia Locale.

Art. 2 - Ambito di applicazione del regolamento.

1. Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola deve intendersi qualsiasi zona del territorio comunale nella quale si svolge attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Art. 3 - Organi preposti all'espletamento del servizio.

1. Il servizio di polizia rurale fa capo all'Ufficio di Polizia Locale del Comune ed è svolto dagli agenti comunali preposti a tale attività, nonché dalla polizia giudiziaria a norma dell'art. 55 e seguenti del C.P.P. (D.P.R. n. 447 del 22.09.1988) in conformità al T.U. delle Leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773 del 18.06.1931.
2. Gli ufficiali e gli agenti devono osservare rigorosamente le disposizioni del codice di procedura penale, le norme del T.U. di pubblica sicurezza sopra richiamato e del relativo regolamento, nonché le altre leggi speciali vigenti in materia. All'accertamento delle infrazioni devono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione.

Art. 4 - Ordinanze.

1. Per l'applicazione del presente regolamento l'organo competente ha facoltà di emettere ordinanze. Queste devono contenere:
 - a) l'indicazione degli elementi precisi atti ad individuare il soggetto fisico o giuridico destinatario del provvedimento;
 - b) l'esposizione sommaria delle inadempienze o dei fatti contestati, con l'indicazione delle norme di legge o di regolamento violate;
 - c) l'intimazione di provvedere all'eliminazione dell'infrazione accertata entro il termine fissato e con le sanzioni applicabili in caso di inadempimento.

CAPITOLO II

Pascolo, caccia e pesca.

Art. 5 - Disciplina dell'esercizio del pascolo.

1. I proprietari ed i conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dagli Enti ed Organismi competenti. Devono, inoltre, osservare le leggi in materie forestali ed i relativi regolamenti.

Art. 6 - Modalità di esercizio del pascolo.

1. Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso espresso del conduttore del fondo, è vietato in qualsiasi periodo dell'anno. Per conduttore del fondo si intende anche il soggetto non proprietario che comunque ha nella sua disponibilità il fondo medesimo.
A meno che il conduttore del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto rilasciato dal conduttore e da esibire ad ogni richiesta degli agenti indicati al precedente art. 3.
2. Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi chiusi da recinti, idonei ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture.
3. Per le strade il bestiame deve essere guidato e custodito da persone capaci ed in numero sufficiente, in modo da impedire sbandamenti o fughe che possono provocare danni alle colture, molestia ai passanti o intralcio al traffico.
4. Il pascolo di bestiame di qualunque specie su beni demaniali in gestione al Consorzio di Bonifica è altresì vietato senza la preventiva autorizzazione rilasciata dal Consorzio stesso.

Art. 7 - Obbligo di denuncia da parte dei pastori.

1. I pastori in transito hanno l'obbligo di denunciare al Sindaco, entro 48 ore dal loro arrivo, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo. Qualsiasi mutamento degli stessi deve essere comunicato entro 24 ore.

Art. 8 - Sanzioni per il pascolo abusivo.

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843, 2 e 3 comma, e 925 del C.C., il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare sul terreno pubblico o privato senza autorizzazione scritta del conduttore del fondo è deferito all'Autorità Giudiziaria ed è tenuto al risarcimento dei danni a norma delle leggi vigenti.

Art. 9 - Esercizio venatorio e di pesca.

1. L'esercizio della pesca e della caccia è disciplinato da leggi e regolamenti speciali. Non è consentito pescare o cacciare senza le licenze prescritte.
2. È vietato esercitare la pesca con materiali esplodenti, con l'uso della corrente elettrica o comunque con sostanze atte, come mezzo diretto, a stordire e catturare la fauna acquatica.
3. Per la caccia valgono, oltre alle norme emanate con leggi e regolamenti nazionali e regionali, le disposizioni stabilite dal Comitato Provinciale della Caccia. In particolare l'esercizio venatorio è vietato a chiunque:
 - a) nei giardini, negli orti, nei parchi pubblici e privati, nei terreni e siti adibiti ad attività sportive;
 - b) nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali;
 - c) nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
 - d) nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado e semibrado ad una distanza inferiore a mt. 100 dalla mandria, dal gregge o dal branco.

4. È vietato sparare a distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame.
5. È pure vietato il trasporto, all'interno degli abitati e delle altre zone ove non è consentita la caccia, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per tale uso che non siano scariche ed in custodia.
6. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, all'infuori delle zone appositamente istituite, è consentito nei giorni ed orari stabiliti dalle Autorità competenti esclusivamente su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, su prati naturali e di leguminose non oltre dieci giorni dall'ultimo sfalcio.

CAPITOLO III

Proprietà e furti campestri.

Art. 10 - Divieto di ingresso nei fondi altrui.

1. È vietato entrare nei fondi altrui, anche se incolti, salvo che esistano servitù di passaggio o si tratti di inseguire sciami di api o animali domestici fuggiti al proprietario e negli altri casi previsti dall'art. 843 del C.C. e fatti salvi gli interventi di pubblica utilità per la sicurezza e la tutela del territorio da parte degli Enti competenti, nei casi e nei modi stabilita dalla normativa vigente.
2. Possono accedere e transitare nei fondi altrui le persone che hanno avuto il permesso del proprietario o del conduttore e devono comportarsi in modo da arrecare il minor danno possibile ai beni ed alle colture.
3. Il proprietario o il conduttore di un fondo non possono impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, della pesca, per la raccolta di funghi epigei (spontanei), di fiori spontanei e di piante spontanee per uso gastronomico, a meno che il fondo non sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sull'esercizio venatorio o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Essi possono sempre opporsi a chi non è munito delle regolari licenze o autorizzazioni.
4. È sempre consentito l'accesso agli argini per l'esercizio della pesca nei corsi d'acqua indicati nel successivo art. 15, salvo motivi di pubblico interesse e di tutela delle produzioni agricole e dell'acquacoltura stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco o del Presidente della Provincia, per quanto di competenza, e fatte salve le norme di polizia idraulica di cui al R.D. 523/1904 e R.D. 368/1904, finalizzate alla tutela e conservazione delle opere idrauliche.

Art. 11 - Impianto di alberi o siepi presso confini.

1. Per piantare alberi, viti o siepi presso il confine di proprietà, fatto salvo quanto disposto dai successivi artt. 23 e 34, si osservano le disposizioni dell'art. 892 e seguenti del C.C..
2. Per il taglio dei rami e delle radici che si addentrano nel fondo del vicino si applicano le disposizioni dell'art. 896 del C.C..

Art. 12 - Sparo con armi da fuoco, lancio di razzi, fuochi d'artificio.

1. Senza licenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza è proibito sparare con armi da fuoco, lanciare razzi antigrandine, accendere fuochi d'artificio o, in genere, provocare esplosioni o accensioni pericolose in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica, una linea ferroviaria o in direzione di esse.

Art. 13 - Spigolature e proprietà dei frutti caduti dalle piante.

1. Senza il consenso del conduttore del fondo è vietato spigolare i residui delle coltivazioni, nonché compiere altri atti consimili sui fondi anche se spigolati interamente dal raccolto. Lo spigolatore deve essere in possesso di un permesso scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti, salvo che il conduttore del fondo non sia presente.
2. I frutti caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti (art. 896 del C.C.).

CAPITOLO IV

Vendita diretta di prodotti agricoli.

Art. 14 - Comunicazione al Sindaco.

1. I produttori agricoli per la vendita al minuto dei prodotti ottenuti dai loro fondi per coltura o allevamento sono tenuti a presentare al Sindaco una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) ai sensi dell'art. 19 della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. e ad osservare le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
2. La S.C.I.A. deve contenere l'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di legge previsti per l'esercizio di tale attività di vendita.
3. È vietato il commercio ambulante delle piante o di parti di piante o di sementi destinati alla coltivazione a coloro che non siano muniti di apposita autorizzazione.

CAPITOLO V

Acque, fossi e canali.

Art. 15 - Uso delle acque.

1. Tutte le acque di superficie e sotterranee sono pubbliche, il loro uso va sempre autorizzato dalle Autorità competenti.
2. I fiumi Lemene, Reghena, Rio Roiale, Roggia Battiferro, Roggia Versiola, canale Maglant, fosso Campeio, fossa Cortina, scolo Codis e fosso Verziola sono considerati corsi d'acqua pubblica e come tali regolati dall'art. 96 del R.D. n. 523 del 25.07.1904.
3. I canali Principale Campeio, Traversante II e Campeio Esterno sono considerati corsi d'acqua pubblici di bonifica e come tali regolati dagli articoli 32 e seguenti del R.D. 368/1904.

Art. 16 - Polizia delle acque pubbliche.

1. Ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.D. 368/1904, tra gli altri interventi non consentiti lungo i corsi d'acqua pubblici e pertinenti alle bonificazioni, loro alvei e difese, sono in particolare vietati i seguenti lavori:
 - a) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, rivi e canali a restringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
 - b) la piantagione di qualunque sorta di alberi e arbusti sul piano e sulle scarpate degli argini;
 - c) la piantagione di alberi e siepi e la movimentazione del terreno a distanza minore di 4,00 mt dal piede degli argini;
 - d) le derivazioni abusive, l'impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli alberi lungo le sponde, la costruzione di manufatti lungo e nei corsi d'acqua o la modifica di quelli esistenti, la posa di chiuse, tronchi o tubi attraverso il corso d'acqua.

Art. 17 - Libero deflusso delle acque.

1. È vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche (R.D. n. 523/1904 e R.D. 368/1904).
2. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine o con la modifica della sezione naturale del corso d'acqua.
3. I proprietari di terreni attigui a strade di qualsiasi tipo devono impedire, tramite adeguate lavorazioni o eventuali costruzioni di fossi di opportuna dimensione, che l'acqua derivante da precipitazioni atmosferiche defluisca direttamente sulle strade stesse (art. 913 del C.C.).
4. Qualora sussista la reale necessità di implementare dei piani di miglioramento fondiario miranti alla rivitalizzazione dell'attività aziendale può essere concessa deroga alle limitazioni previste ai precedenti commi, salvo comunque sempre il rispetto delle norme di polizia idraulica.

Art. 18 - Opere di manutenzione obbligatoria di fossi e canali a bordo strada.

1. È fatto obbligo ai proprietari di provvedere alla manutenzione per i fossi e i canali esistenti. Le opere di manutenzione dovranno essere eseguite almeno una volta l'anno ed eventualmente ogni qualvolta la capacità del deflusso delle acque risulti limitata.
2. Le opere di manutenzione annua obbligatoria sono lo sfalcio ed il riconsolidamento delle scarpate. Lo spurgo dei fossati sarà eseguito secondo necessità.
3. I fossi delle strade comunali, provinciali e statali devono essere tenuti in manutenzione da parte delle amministrazioni proprietarie. I fossi delle strade vicinali e interpoderali devono essere tenuti in manutenzione dai frontisti.
4. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o conduttore del fondo nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 19 - Fossi e canali interni ai fondi. Servitù di scolo.

1. Ai proprietari dei terreni soggetti a servitù di scolo delle acque è fatto obbligo di provvedere costantemente allo spurgo di fossi e canali in modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscono il naturale deflusso delle acque, anche nel caso di precipitazioni intense e prolungate (art. 1067 C.C.; art. 140 del R.D. 368/1904 e art. 34 della L.R. 12/2009). In caso di inadempienza dei proprietari, o di chi per essi, il Comune può provvedere ad eseguire direttamente detti lavori con spese a carico degli inadempienti.
2. Qualora si tratti di lavori di manutenzione che, per natura e collocazione nel territorio, assumono carattere di pubblica utilità, di tutela dell'igiene ed incolumità dell'abitato, il Comune ha facoltà di provvedere direttamente con spese a carico del bilancio comunale. I proprietari o conduttori dei fondi interessati sono tenuti a consentire l'accesso ai fondi stessi per l'esecuzione dei lavori. In caso di mancato consenso il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 5, o dell'art. 54, comma 2, del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000, ordina ai soggetti suddetti di consentire l'accesso ai fondi ai fini dell'esecuzione dei lavori stessi.

Art. 20 - Modifiche di fossi e canali.

1. Eventuali modifiche idrauliche che prevedano lo spostamento del corso d'acqua dovranno sempre e preventivamente essere autorizzate dall'Ente proprietario.

Art. 21 - Divieti.

1. È fatto divieto, senza apposita autorizzazione comunale e senza il parere del Consorzio di Bonifica, di:

- a) interrare, tombare e modificare l'assetto di fossi e canali che, per le loro caratteristiche strutturali e la loro particolare collocazione nel contesto del territorio e nel sistema di scolo delle acque, assolvono una funzione primaria di mantenimento del normale assetto idrogeologico del territorio stesso;
 - b) interrare, tombare, modificare l'assetto dei fossi laterali alle strade, comprese quelle vicinali ed interpoderali;
 - c) scavare nuovi fossi o canali che, per le loro caratteristiche strutturali e la loro particolare collocazione nel contesto del territorio, possono incidere nel sistema di scolo delle acque e nell'assetto idrogeologico del territorio stesso;
 - d) scavare bacini o modificare in modo radicale e consistente la morfologia dei terreni;
 - e) scaricare qualsiasi sostanza e/o materiale nei fossi, condurre o immettere in essi acque provenienti da pompe, pozzi e fontane, fatti salvi i diritti reali esistenti o acquisiti.
2. In caso di chiusura, scavo o interro, senza l'autorizzazione di cui al comma 1, l'Amministrazione potrà chiedere il ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso di inadempienza del proprietario o il conduttore del fondo, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente.
 3. Allo scopo di evitare frane, dilavamenti e conseguenti interramenti è inoltre vietato trattare con diserbanti totali la cotica erbosa di rive, fossi, canali, argini ed accessi.

Art. 22 - Costruzione e manutenzione di passerelle o ponticelli.

1. Le passerelle e/o ponticelli su fossi fiancheggianti le strade comunali e vicinali, anche dove i fossi siano in tutto o in parte di proprietà del Comune, devono essere costruiti, previa autorizzazione comunale, dai proprietari dei fondi cui danno accesso.
2. Per la costruzione di passerelle o di ponticelli su canali o fossi di bonifica, l'autorizzazione comunale è subordinata all'autorizzazione rilasciata dell'Ente competente. La manutenzione delle opere stesse, eseguita in modo da non impedire o ostacolare il libero deflusso delle acque, spetta ai proprietari dei fondi serviti dalla costruzione.

Art. 23 - Distanze per fossi, canali, alberi e colture agrarie.

1. Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale.
2. Fermo restando il rispetto delle distanze di cui all'articolo 34, comma 1, in presenza di fossi e canali di grosse dimensioni, le piantumazioni osserveranno comunque la distanza di cm. 50 dal ciglio esterno del fosso o canale, in modo da evitare di invadere l'alveo dello stesso.
3. Lungo il corso di acque pubbliche o di bonifica la distanza minima dei pioppeti, delle piantagioni di arboricoltura da legna, delle siepi o degli interventi di forestazione dovrà essere di almeno 5,00 mt dal ciglio dei corsi d'acqua.
4. Le colture agrarie dovranno avere una distanza minima di mt. 3,00 dalla sponda o dall'argine ove questo sia presente.
5. Le distanze vanno misurate ai sensi del successivo art. 34, comma 3.
6. Sono fatte salve disposizioni più restrittive imposte dalle norme vigenti.

Art. 24 - Aratura e sommovimento di terreni lungo le rive dei corsi d'acqua, canali e fossi.

1. L'aratura ed il sommovimento dei terreni confinanti con corsi d'acqua, canali e fossi di primaria importanza nel sistema di scolo delle acque nel territorio comunale, ai fini della tutela della loro integrità ed evitare dilavamenti delle rive ed interrimento dei fossi, non deve essere effettuata fino al limite della riva stessa, ma va eseguita

lasciando un'adeguata fascia inerbata tra queste ed il fondo lavorato di larghezza non inferiore ad un metro.

2. Lungo i corsi d'acqua Lemene, Versiola, fiume Reghena, rio Rojale, roggia Battiferro Roggia Versiola, canale Maglant, fosso Campeio, fossa Cortina, scolo Codis e fosso Verziola e i canali Principale Campeio, Traversante II e Campeio Esterno è vietato qualsiasi sommovimento di terreno fino a 3,00 metri dalle sponde o dagli argini.
3. Nel corso delle operazioni di lavorazione dei terreni è vietato invadere con i mezzi meccanici la sede di rive e fossi onde evitare il danneggiamento delle stesse.

Art. 25 - Scarichi nei corsi d'acqua.

1. È vietato scaricare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, liquidi e materie inquinanti e nocive per l'ambiente naturale e per la pesca, scarichi fognari che non abbiano subito un idoneo processo depurativo, rifiuti di lavorazioni agricole ed industriali, nonché qualsiasi elemento naturale o artificiale che possa creare ostacolo al regolare deflusso delle acque.

Art. 26 - Irrigazione.

1. L'irrigazione delle colture in terreni confinanti con le strade, deve essere regolata in modo che non arrechi danno alle medesime, non provochi situazioni di pericolo per la circolazione o molestia ai passanti.

Art. 27 - Apertura di pozzi e prelievo di acque sotterranee.

1. È vietato aprire pozzi e prelevare acque sotterranee per qualsiasi uso senza l'autorizzazione di legge.

Art. 28 - Prelievo delle acque pubbliche.

1. È vietato prelevare acque superficiali pubbliche senza l'autorizzazione dell'Ente competente.
2. Le attività di prelievo di acqua a scopo irriguo, in ordine alla quantità, ai tempi e alle modalità di attingimento, devono essere svolte secondo le indicazioni che il Consorzio di Bonifica fornisce in funzione della disponibilità idrica nella rete idraulica interessata e della razionalizzazione della distribuzione della risorsa tra tutte le proprietà richiedenti.

CAPITOLO VI

Strade

Art. 29 - Opere e depositi sulle strade

1. È vietato ingombrare anche temporaneamente le sedi stradali con opere, manufatti, depositi, materiali od oggetti vari. È vietato, inoltre, utilizzando gli stessi mezzi, posti in essere su fondi privati a ridosso delle strade, limitare la visibilità od ostacolare il transito nelle stesse. In caso di necessità, ed in via del tutto eccezionale, è consentita una breve sosta nella sede stradale ai mezzi meccanici agricoli dopo il loro impiego nei campi per consentire la pulitura degli stessi da residui di terra, fango ecc., evitando così il successivo imbrattamento della sede stradale.

Art. 30 - Diramazioni e accessi.

1. Non possono essere aperti nuovi accessi o diramazioni dalle strade comunali, vicinali e interpoderali per accedere a fondi e fabbricati, senza preventiva autorizzazione dell'Autorità competente.

Art. 31 - Atti vietati sulle strade.

1. È vietato transitare sulle strade con trattrici cingolate e trattrici normali con ruote in ferro che non siano munite di sovrappattini. È vietato, altresì, il traino a strascico di legname, fascine o altro materiale.

Art. 32 - Manutenzione di strade vicinali e interpoderali.

1. Le strade vicinali e interpoderali, a cura degli utenti, devono essere mantenute in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati. È fatto obbligo ai titolari del diritto di transito di provvedere ad aprire, se del caso, una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque ed a mantenere il fosso o cunetta stessi costantemente espurgati.

Art. 33 - Taglio dei rami e radici di alberi e siepi protesi lungo le strade. Taglio di alberi in aree tutelate.

1. I proprietari frontisti su strade pubbliche con piantagioni in prossimità del confine sono tenuti a sfrondare a filo confine i rami a quota inferiore a mt. 5,00 e comunque in modo da garantire la visibilità dei mezzi in transito nella carreggiata e la libera circolazione, evitando la limitazione dello spazio d'ingombro.
I rami e le fronde degli alberi non dovranno in alcun modo creare ostacolo alla pubblica illuminazione e/o altre infrastrutture stradali.
Le radici degli alberi protese verso la pubblica via dovranno essere recise in modo da non alterare la pavimentazione della stessa o altre infrastrutture stradali.
2. È fatto obbligo ai proprietari frontisti di tenere pulito il marciapiede o la cunetta da fogliame, rami, pigne, sementi, e quant'altro proveniente da piantagioni arboree di proprietà.
3. Nel caso in cui il proprietario o chi per esso non vi provveda, con provvedimento dell'Organo Competente si applicheranno le disposizioni coattive di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i., ferma restando la responsabilità per l'infrazione accertata.
4. Il taglio di alberi a vegetazione spontanea lungo i corsi d'acqua indicati all'articolo 15 per una profondità dalle sponde di mt. 150, nelle superfici boscate di cui all'art. 14 della L.R. n. 52 del 13.09.1978 e s.m.i. e nelle aree di tutela paesaggistica, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dagli Organismi competenti. L'autorizzazione non è necessaria nei casi di coltivazioni arboree su terreni a classificazione catastale compatibile con detta coltivazione.

Art. 34 - Distanze per alberi.

1. Per la piantumazione degli alberi di alto fusto è necessario arretrarsi di almeno 3,00 metri dalla linea di confine; per gli alberi non di alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno metri 2,00; per viti, arbusti, siepi vive ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno 1,5 metri.
2. È fatto divieto di piantare alberi e siepi lateralmente alle strade esterne agli abitati a distanze minori di quelle indicate al comma 1.
3. Le distanze vanno misurate dalla linea di confine della mezzeria del fosso o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato e non esiste il fosso.

Art. 35 - Aratura e sommovimento di terreni lungo le strade.

1. I frontisti delle strade ad uso pubblico, per eseguire le manovre con mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade stesse, non possono arare i loro fondi, od eseguire altre attività di sommovimento, fino al confine di proprietà stradale, qualora definito (asfalto, ghiaia, infrastrutture varie) ovvero dal limite carrabile, ma devono formare lungo lo stesso una regolare capezzagna atta alla manovra dei mezzi agricoli senza

invadere la sede stradale, lasciando, se possibile, un'adeguata fascia inerbata tra questa ed il fondo lavorato di larghezza non inferiore a metri 1,00.

2. Le arature e le altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade interpoderali devono avvenire consentendo il libero passaggio agli aventi diritto.
3. Nel corso delle operazioni di lavorazione dei terreni è vietato invadere con i mezzi meccanici le strade onde evitare il danneggiamento delle stesse.

Art. 36 - Trasporto di terra ed altri detriti.

1. Chiunque, con qualsiasi mezzo nel transitare sulle strade o in altri luoghi pubblici, imbratti il suolo di terra, sabbia, ghiaia, letame o altri detriti è tenuto a provvedere immediatamente, a proprie spese e cura, al loro asporto ed alla pulizia del suolo pubblico.
2. Nel caso non si provvedesse immediatamente, il Comune provvederà d'ufficio addebitando le spese a carico dell'inadempiente.

CAPITOLO VII

Stoccaggio e smaltimento materiale organico. Concimazione dei terreni

Art. 37 - Definizioni, finalità e principi generali.

1. Per liquame zootecnico s'intende il materiale costituito da deiezioni liquide o solide o loro miscele, dalle perdite di abbeveraggio e delle acque di lavaggio provenienti da allevamenti zootecnici privi di lettiera o da insediamenti assimilabili, acque utilizzate per lavaggio di pavimentazioni ed impianti e che comunque dilavano deiezioni anche se in quantità relativamente contenute, liquidi di percolazione da stoccaggi di letame.
2. Per letame s'intende:
 - il materiale prodotto nelle lettiere e nelle concimaie costituito dalla fermentazione di escrementi del bestiame proveniente da allevamenti zootecnici su lettiera o allo stato brado;
 - le frazioni solide grossolane palabili ottenute per separazione meccanica del liquame;
 - i materiali ottenuti per fermentazione aerobica ed anaerobica di frazioni solide e/o fanghi miscelati con frazioni ligno-cellulosiche ed altri materiali selezionati a matrice organica di provenienza agricola.
3. Per pollina s'intende il materiale organico costituito da deiezioni prodotte da animali volatili allevati su lettiera o in batteria.
4. Lo spargimento sul suolo agricolo di liquami zootecnici è consentito solo al fine di garantire una migliore produttività e struttura dei terreni. La quantità di liquami zootecnici impiegabili per ettaro è stabilita da norme regionali ed è rapportata al contenuto di elementi nutritivi presenti nei liquami stessi, alle necessità nutrizionali delle colture in atto, alla natura del suolo e del sottosuolo al tipo ed alla profondità della falda, tenuto conto della salvaguardia dell'ambiente.
5. L'impiego di liquami zootecnici, letame e pollina deve essere privilegiato rispetto all'uso di altri fertilizzanti e/o ammendanti di sintesi.
6. Gli allevatori, singoli o associati, che utilizzano esclusivamente terreni propri per lo spargimento dei liquami oltre i limiti quantitativi stabiliti dalle norme regionali sono tenuti a comunicare preventivamente alla Provincia l'entità dell'allevamento, l'ubicazione e la superficie dei terreni interessati allo spargimento.
7. Gli allevatori che utilizzano per l'attività di spandimento anche terreni altrui sono tenuti a comunicare alla Provincia, preventivamente a detta attività, l'entità dell'allevamento, l'ubicazione e la superficie dei terreni interessati allo spargimento nonché formale atto di assenso allo spargimento rilasciato dai conduttori dei fondi.

8. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi costituiscono autorizzazione al trasporto e spargimento dei liquami zootecnici.
9. Gli allevatori che intendono utilizzare quantità di liquami superiori a quelle corrispondenti ai limiti di carico attualmente vigenti sono tenuti alla predisposizione di appositi "piani di concimazione" previsti dalla predetta normativa.
10. Vanno comunque osservate le disposizioni contenute nel "Codice di buona pratica agricola" di cui al D.M. 19 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 86 alla G.U. n. 102 del 4.5.1999.

Art. 38 - Raccolta e stoccaggio del liquame zootecnico.

1. Il liquame zootecnico deve essere raccolto e conservato, prima dello spargimento, in vasche o bacini di accumulo a perfetta tenuta con una capacità utile complessiva non inferiore al volume del liquame prodotto dall'insediamento in sei mesi di attività per gli allevamenti suinicoli o avicoli, quattro mesi per gli altri allevamenti. Ciò al fine di garantire un'idonea maturazione e di consentire lo spargimento nei periodi più idonei.
2. Nel caso siano adottate particolari tecnologie di trattamento dei liquami zootecnici tali da accelerare i processi di maturazione deve essere comunque garantita una permanenza effettiva dei liquami stessi per un periodo non inferiore a 60 giorni prima dello spargimento, fatte salve le esigenze agronomiche delle colture.

Art. 39 - Raccolta e stoccaggio di letame e pollina.

1. Il materiale organico solido (letame) deve essere stoccato in idonee concimaie o piazzole che devono essere dotate di una struttura impermeabile, di volume sufficiente a raccogliere l'intera produzione annua aziendale e permettere la necessaria maturazione della sostanza organica. Nella loro costruzione si deve tenere conto altresì della necessità di raccogliere eventuali liquidi di percolazione o eventuali acque di lavaggio (vasca di raccolta).
2. La pollina deve essere smaltita ed utilizzata nei terreni agricoli immediatamente dopo l'asportazione dalle lettiere. In via eccezionale, quando ciò non sia possibile o quando non risulti possibile lo stoccaggio su apposite piazzole, è consentito lo stoccaggio in cumuli direttamente sul terreno. In tal caso lo stoccaggio temporaneo sul terreno dovrà essere effettuato lontano dai centri abitati e da abitazioni singole. Comunque si dovrà prevedere attorno ai cumuli stessi la formazione di un solco perimetrale isolato idraulicamente dal reticolo scolante.
3. Prima di effettuare le operazioni di cui al precedente comma 2 è fatto obbligo al titolare dell'allevamento di comunicare al Comune la data in cui verranno effettuate le operazioni di asporto delle lettiere, le generalità dei soggetti utilizzatori della sostanza organica e la quantità di pollina ceduta a ciascun soggetto.
4. A loro volta i soggetti utilizzatori sono tenuti a comunicare al Sindaco l'ubicazione, la superficie e gli estremi catastali dei terreni situati nel territorio comunale nei quali verrà distribuita o stoccata la pollina, nonché il giorno in cui verranno aperti ed utilizzati i cumuli.

Art. 40 - Trasporto di letame e liquame.

1. Il trasporto di liquame, letame o pollina sulle strade deve avvenire con mezzi di trasporto appositi, onde evitare qualsiasi dispersione nel suolo e nell'aria. Il carico di pollina, quando si attraversano i centri abitati, deve essere riparato con idonea copertura.

Art. 41 - Concimazione dei terreni.

1. In centro abitato e comunque in prossimità di abitazioni è vietato fertilizzare e/o trattare i terreni o spargere liquami ed altro materiale organico (letame, pollina) che

creino disagi con emissione di cattivi odori o proliferazione di mosche o altri insetti, salvo l'interro immediato.

2. Le operazioni di spandimento dei liquami sono eseguite, di norma, nel periodo compreso tra settembre e maggio, in altri periodi solo per esigenze colturali, evitando le ore più calde della giornata. Esse costituiscono pratica agronomica e pertanto devono avvenire nei periodi più idonei a conseguire la migliore fertilizzazione dei terreni, ossia la massima efficacia di assorbimento dei nutrienti.
3. È sempre e comunque vietato lo spargimento di liquami e altro materiale organico nelle ore più calde della giornata ovvero sui terreni gelati o saturi d'acqua, salvo che il gelato non dipenda da cause tecniche.
4. I terreni trattati con liquami ed altro materiale organico (letame e pollina) devono essere sovvoltati subito dopo le operazioni di spandimento per evitare esalazioni moleste ed eventuali emissioni di aerosol maleodoranti nell'atmosfera. Devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti ad evitare la possibilità, anche indiretta, di immissione o percolamenti di liquami in canali e corsi d'acqua superficiali o nelle falde idriche, nonché sulle proprietà limitrofe e nei pressi delle abitazioni o di fabbricati ad uso produttivo. Detto materiale va gestito in modo da evitare l'insorgere dei problemi igienico-ambientali ed in particolare per quanto riguarda la pollina, di norma, va sparsa sui terreni e sovvoltata subito dopo l'asportazione dalle lettiera.
5. Lo spandimento di liquami tramite idranti e altri mezzi che possono creare aerosoli dovrà tenere conto della direzione dei venti onde evitare odori molesti e inconvenienti igienici all'abitato posto sottovento o nelle vicinanze. Dovrà essere evitato ogni fenomeno di ruscellamento. È vietato lo spandimento dei liquami sui suoli agricoli a coltivazione orticola in atto.
6. Resta fermo l'obbligo di utilizzo del materiale organico sul suolo agricolo secondo i principi della buona pratica agronomica, tenendo conto, nel determinare dosi e modalità di impiego, della loro funzione essenzialmente ammendante e miglioratrice delle caratteristiche strutturali dei suoli.
7. In ogni caso dovranno osservarsi le indicazioni contenute nella normativa attualmente vigente.

CAPITOLO VIII

Gestione degli allevamenti. Malattie infettive e diffuse del bestiame. Trattamento degli animali.

Art. 42 - Strutture degli allevamenti.

1. Negli insediamenti destinati a ricovero degli animali vanno adottate soluzioni d'allevamento in grado di migliorare sia la qualità dell'ambiente interno, sia le caratteristiche dei reflui ai fini dell'utilizzo agronomico. Vanno adottate soluzioni costruttive che limitano il consumo idrico ai fabbisogni fisiologici degli animali.
2. Il bestiame, inoltre, deve essere tenuto in ricoveri sufficientemente aereati, in buono stato di manutenzione, intonacati e imbiancati a calce. Inoltre il bestiame stesso deve essere tenuto pulito.
3. Per la costruzione di stalle, ricoveri e annessi rustici si fa anche riferimento alle norme regionali ed a quelle contenute nel vigente Piano Regolatore Comunale.
4. Operativamente, per ogni tipo di allevamento, si osserveranno i seguenti criteri:
 - a) allevamenti di bovini:
 - vanno favorite le soluzioni "elastiche" che, in presenza di disponibilità di materiali da lettiera, consentono di passare dalla produzione di liquame alla produzioni di deiezioni solide (ciò porta a limitare l'uso del pavimento fessurato);

b) allevamenti di suini:

- vanno posti in essere accorgimenti tecnici per evitare ogni spreco d'acqua degli abbeveratoi, installando dei tipi idonei allo scopo ed in numero strettamente necessario ai bisogni fisiologici degli animali, inoltre riducendo al minimo il livello della pressione di erogazione;
- nella progettazione di nuovi insediamenti vanno adottate soluzioni che prevedano un maggiore tempo di permanenza degli animali nello stesso ambiente, allo scopo di ridurre i loro spostamenti e, di conseguenza, anche le operazioni di lavaggio;

c) allevamenti avicoli:

in gabbia o batteria:

- all'interno del ricovero, o in ricovero annesso, vanno installati sistemi che utilizzano l'aria esausta per la predisidratazione della pollina, in modo da portare l'umidità relativa ad un livello al di sotto del quale si riducono sensibilmente l'attività ureasica e le fermentazioni, allo scopo di disporre di un materiale che conserva il proprio tenore in azoto, non maleodorante, di volume più ridotto, facilmente spandibile e con l'eventuale aggiunta di batteri;
- va assicurata la installazione di abbeveratoi e mangiatoie antispreco, onde ridurre il volume e la diluizione della pollina con conseguente riduzione dell'emissione di odori;
- i ricoveri devono essere adeguatamente coibentati, al fine di consentire elevati volumi di ventilazione con effetto positivo sulla predisidratazione della pollina e sul benessere degli animali.

a terra:

- i ricoveri di nuova costruzione vanno adeguatamente coibentati, pavimenti compresi, eliminando i ponti termici e con barriera vapore, evitando, con tale soluzione, la formazione di condensa e, di conseguenza, la umidificazione della lettiera;
- va assicurata l'installazione di sistemi di abbeverata studiati per evitare la dispersione di acqua sulla lettiera con un numero sufficiente di erogatori, atto ad evitare il medesimo effetto;
- va inoltre messo in opera un numero sufficiente di alimentatori onde evitare competizione tra gli animali e conseguenti spargimenti di mangime sulla lettiera.

d) insediamenti apistici:

- i possessori o detentori di alveari di qualsiasi tipo devono farne denuncia all'Azienda ULSS entro il 30 novembre di ogni anno, specificando se si tratta di alveari nomadi o stanziali;
- vanno rispettate le norme di buona pratica di allevamento, onde tutelare l'incolumità delle persone ed evitare possibili problemi alle stesse derivanti dalla presenza degli alveari, anche nell'osservanza delle norme indicate dalla L.R. n. 23 del 18.04.1994 e s.m.i.;
- in particolare gli alveari devono essere collocati in luogo appartato, possibilmente lontano da strutture frequentate da persone, e comunque ad una distanza minima di 5,00 metri nella direzione di sortita delle api e non meno di 2,00 metri nelle altre direzioni rispetto alle strade di pubblico transito ed ai confini di proprietà. Si deroga dal rispetto delle distanze di cui sopra se sono interposti muri, siepi ed altri ripari, senza soluzione di continuità;

- i proprietari non possono lasciare abbandonati i loro alveari. Qualora necessario l'Autorità sanitaria può procedere alla loro distruzione;
- è fatto obbligo all'apicoltore di catturare lo sciame una volta che lo stesso sia sciamato.

Art. 43 - Pratiche gestionali negli allevamenti avicoli.

1. Negli allevamenti in gabbia il numero degli animali per gabbia deve essere ridotto secondo la normativa sul benessere degli animali stessi, in quanto la distribuzione delle deiezioni su di una superficie più ampia favorisce la riduzione del tenore di umidità delle medesime.
La ventilazione deve essere efficace durante il periodo estivo, eventualmente va abbinata al raffrescamento, onde contenere l'innalzamento termico e la conseguente eccessiva assunzione di acqua di abbeverata che si traduce, a sua volta, in deiezioni più liquide.
2. Negli allevamenti a terra gli erogatori dell'acqua devono essere sistemati ad altezza degli occhi e regolati man mano che gli animali crescono in modo da evitare sprechi e bagnamento della lettiera, la quale dovrà essere mantenuta ad uno spessore adeguato per una incorporazione efficace delle deiezioni.
La formulazione del mangime non deve essere tale da favorire la formazione di deiezioni acquose.
La densità degli animali deve rispettare gli standard della normativa sul benessere: ne consegue un carico ridotto sulla lettiera che favorisce una trasformazione corretta della medesima e conseguente riduzione delle emissioni di azoto e di odori.
3. La programmazione dei cicli produttivi negli insediamenti di animali aventi un ciclo vitale superiore a due mesi deve essere effettuata in modo tale che durante i mesi di luglio e agosto nell'allevamento devono stazionare esclusivamente capi giovani di età non superiore ai 50/60 giorni, allo scopo di ridurre sensibilmente sia la concentrazione della massa animale che la consistenza delle deiezioni ed ottenere una conseguente riduzione dell'emissione di odori maleodoranti, particolarmente intensi in presenza di temperature elevate.
4. Nel corso dei mesi di luglio e agosto è fatto divieto di movimentare le lettiere. All'infuori di detto periodo l'allontanamento e la pulizia delle lettiere stesse deve essere effettuata nel più breve tempo possibile, attuando sistemi atti a ridurre al minimo le punte di odori molesti.
Lo smaltimento del letame o pollina, di norma, secondo le vigenti disposizioni in materia, deve essere effettuato da Ditte autorizzate
5. Prima di procedere all'esecuzione delle operazioni di cui al precedente comma 4, almeno 24 ore prima, oltre che al Sindaco, come stabilito al precedente art. 39, comma 3, deve essere dato avviso anche al Servizio ISP della competente Azienda ULSS.
6. Eventuali deroghe a quanto prescritto ai commi 3 e 4 possono essere concesse in via del tutto eccezionale su conforme parere del Servizio Veterinario della competente Azienda ULSS, esclusivamente per motivazioni di carattere igienico-sanitario inerenti o conseguenti a problemi di polizia veterinaria.
7. Per la lotta contro i muscidi devono essere attuati adeguati interventi con sostanze e modalità efficaci e corrette. Di tali operazioni dovrà essere presentato un apposito dettagliato piano esecutivo, approvato da parte del Responsabile SISP della competente Azienda ULSS.

Art. 44 - Denuncia delle malattie infettive e diffuse dagli animali.

1. I proprietari e detentori di animali a qualunque titolo sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune e all'Azienda per i Servizi Sanitari qualunque caso di malattia infettiva diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo, compresa tra quelle elencate

nell'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. n. 320 del 08.02.1954 e s.m.i..

2. I proprietari ed i possessori di animali colpiti da una delle malattie infettive o diffusive indicate dall'art. 7 del Regolamento citato al precedente comma, o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:
 - a) isolare gli animali ammalati da quelli morti, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;
 - b) non spostare dall'azienda: animali in genere; ogni prodotto animale o altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del responsabile del Settore dell'Assistenza Profilassi e Vigilanza Veterinaria dell'Azienda per i Servizi Sanitari.
3. I proprietari ed i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dalle Autorità Sanitarie comprese quelle relative al trattamento e distruzione degli animali morti per malattie infettive o diffusive o sospette di esserlo.
4. Chiunque possiede o detiene alveari di qualunque tipo ha l'obbligo di denunciare all'Azienda ULSS le malattie accertate o sospette, ai fini dei conseguenti accertamenti diagnostici ed adozione delle misure di polizia veterinaria.
5. Non possono essere esposti e lasciati alla portata delle api il miele, i favi ed i melari infetti o supposti tali. È vietato alienare alveari, attrezzi miele e cera di apiari infetti o supposti tali.

Art. 45 - Accertamento della causa di morte.

1. Il Veterinario del Distretto deve accertare la causa di morte di animali infetti, o sospetti di esserlo; il proprietario, pertanto, avvisata la competente autorità sanitaria, dovrà avvolgere la carogna con telo imbevuto di sostanze disinfettanti e non procedere a seppellimento o bruciamento ed attendere l'esito dell'accertamento.

Art. 46 - Interro degli animali.

1. È vietato l'interro di animali morti ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 508 del 14.12.1992, nonché del Regolamento CE n. 142/2011 del 25.02.2011. Tali operazioni potranno avvenire solo dopo aver ottenuto le prescritte autorizzazioni dell'USSL competente ed ARPA.

Art. 47 - Spostamento di animali morti.

1. Lo spostamento di animali morti ai depositi frigoriferi di stoccaggio, agli impianti di trasformazione industriale delle spoglie o luoghi di distruzione, deve avvenire nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento CE n. 1069/2009 del 21.10.2009. Anche per gli animali da guardia e/o compagnia morti si devono rispettare i dispositivi del vigente Regolamento CE n. 1069/2009 e s.m.i..

Art. 48 - Mezzi di trasporto delle carcasse animali.

1. Gli automezzi o gli appositi contenitori adibiti alla raccolta e trasferimento delle carcasse di animali, agli impianti di trasformazione industriale o ai luoghi di distruzione o di depositi frigoriferi di stoccaggio, devono rispondere ai dispositivi del vigente Regolamento CE n. 1069/2009 e s.m.i..

Art. 49 - Cremazione, trasformazione industriale.

1. La cremazione va eseguita negli appositi inceneritori autorizzati. L'utilizzo dei sistemi di distruzione diversi da quelli della cremazione in impianti autorizzati deve essere autorizzato dal Sindaco, previo parere favorevole del Servizio Veterinario e Igiene Pubblica.

Art. 50 - Depositi di stoccaggio temporaneo di spoglie animali.

1. Nell'attesa del trasferimento delle carcasse animali agli impianti di trasformazione industriale o ai luoghi di distruzione è consentito l'utilizzo di frigoriferi adibiti alla stoccaggio temporaneo e alla conservazione delle stesse, così come previste dal vigente Regolamento CE n. 1069/2009 e s.m.i.. Detti frigoriferi devono avere: pavimenti e pareti lavabili, impermeabili e disinfettabili.

Art. 51 - Anagrafe canina, vaccinazione e profilassi degli animali domestici.

1. I proprietari di cani ed altri animali domestici devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie Locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari preventivi di malattie infettive.
2. I proprietari di cani devono iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del servizio veterinario dell'Azienda ULSS e vaccinarli secondo la normativa vigente.

Art. 52 - Cani a guardia di edifici rurali.

1. I cani a guardia di edifici rurali non possono essere lasciati liberi, ma devono essere tenuti entro idoneo recinto. La presenza dei cani, qualora siano tenuti liberi nell'area recintata, deve essere resa nota all'esterno mediante apposito cartello.

Art. 53 - Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

1. I cani condotti per le vie ed in ogni altro luogo aperto al pubblico devono essere muniti di idonea museruola e tenuti a guinzaglio.
2. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:
 - i cani da guardia entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico;
 - i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia;
 - i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando sono utilizzati per servizio.
3. I cani sorpresi senza prescritta museruola, sono catturati dal servizio competente e le spese sostenute per la loro cattura, nutrizione e custodia sono poste a carico dei rispettivi proprietari.
4. Chiunque nei propri fondi trova animali appartenenti a terzi ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, affinché se li riprenda, o al Sindaco. Egli ha diritto, da parte del proprietario, all'indennizzo dei danni eventualmente provocati dalla presenza dell'animale sui propri fondi ed al rimborso delle spese di mantenimento.

Art. 54 - Trasporto di animali.

1. Il trasporto di animali va fatto con mezzi appositi ed idonei, sufficientemente areati e ampi. Qualora la norma lo preveda debbono essere debitamente autorizzati dal Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS.
2. I trasferimenti di alveari devono essere comunicati al Comune e all'Azienda ULSS di destinazione con anticipo di almeno dieci giorni prima dell'effettivo trasferimento, attestando sia la sanità degli alveari trasportati che la provenienza da zona non infetta. Inoltre devono essere accompagnati da un certificato sanitario rilasciato annualmente all'inizio dell'attività di trasferimento degli alveari stessi.

Art. 55 - Maltrattamento di animali.

1. Le guardie comunali e gli operatori comunali che vengono a conoscenza di maltrattamenti ad animali, nei modi previsti dall'art. 727 del C.P., provvedono ad elevare la relativa contravvenzione ed a denunciare le persone responsabili all'Autorità Giudiziaria.

Art. 56 - Distruzione di nidi.

1. Al fine di favorire la propagazione degli uccelli, utili per l'eliminazione degli insetti nocivi, è severamente vietato distruggere le nidiate di ogni tipo di uccello.

Art. 57 - Macellazione animali per uso familiare.

1. L'allevatore che a seguito di domanda al Sindaco abbia ottenuto l'autorizzazione a macellare bovini o suini ad uso familiare può farlo presso il domicilio eletto, se trattasi di suini, oppure presso macelli autorizzati, se trattasi di bovini ed ovini.
2. La domanda va rivolta al Sindaco almeno 48 ore prima della macellazione.

CAPITOLO IX

Malattie delle piante e lotta contro gli insetti ed animali nocivi

Art. 58 - Difesa delle piante.

1. In caso di comparsa di parassitosi e fitopatie nelle piante, il Sindaco, d'intesa con l'AVEPA e con l'Osservatorio Regionale per le malattie delle piante, impartisce di volta in volta disposizioni per la lotta contro dette malattie (D.Lgs. n. 214 del 19.08.2005).
2. È fatto obbligo ai conduttori dei fondi agricoli di denunciare all'Autorità Comunale o all'AVEPA o all'Osservatorio Fitopatologico di Marghera la comparsa di parassitosi nelle piante e fitopatie diffusibili o pericolose dannose per l'agricoltura.
3. In presenza di infestazioni estese e consistenti il Sindaco può ordinare, a carico dei proprietari o conduttori dei fondi interessati, l'esecuzione di specifici trattamenti atti ad impedire il diffondersi delle malattie o il propagarsi dei parassiti.
4. Al fine di evitare la propagazione della piralide del mais, i materiali residui della coltura del mais e del sorgo devono essere interrati, previa sfibratura o trinciatura, non oltre il mese di marzo di ogni anno (D.M. 17.04.1998).

Art. 59 - Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti.

1. Al fine di salvaguardare la vita delle api e degli altri insetti pronubi è fatto divieto di effettuare trattamenti con fitofarmaci, insetticidi, acaricidi, diserbanti, anticrittogamici alle colture sia legnose che erbacee durante il periodo della fioritura (dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi).
2. L'uso degli anticrittogamici, insetticidi, diserbanti od altri presidi sanitari per la difesa delle piante e dei prodotti agricoli è regolato dal D.P.R. n. 290 del 23.04.2001.
3. Chi impiega tali prodotti è il solo responsabile di eventuali danni a persone, animali, colture, acque ecc.
4. Per l'uso di prodotti con tossicità di prima classe (molto tossici) e di seconda classe (nocivi) è obbligatorio il possesso di apposito patentino rilasciato dall'Ispettorato dell'Agricoltura che abilita all'acquisto ed all'impiego dei pesticidi.
5. È vietato scaricare gli eventuali residui o lavare le botti usate per i trattamenti in canali, fossi, risorgive od altri analoghi luoghi.

Art. 60 - Modalità di impiego di antiparassitari e diserbanti.

1. I trattamenti con prodotti antiparassitari e diserbanti devono essere effettuati in giornate di bonaccia e di assenza di vento, adottando comunque ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche o private, strade e colture attigue.
2. Per le irrorazioni devono essere impiegati mezzi appositi. La pressione degli stessi va regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato.

È vietato l'uso degli atomizzatori a "cannone" per qualsiasi coltura, ad eccezione di pioppeti o alberi d'alto fusto con norme specifiche.

Per i trattamenti dei vigneti e frutteti sono consentiti gli atomizzatori a "ventaglio", mentre per le colture a terra è consentito l'uso di atomizzatori "a barre".

Tutti gli atomizzatori devono avere gli ugelli antideriva e a bassa pressione, tali da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva ad una distanza di ml. 3,00.

Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di prodotti in proprietà o superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.

3. In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari previsti dalla normativa vigente, nei limiti per cui il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora si ravvisi il rischio, il trattamento deve essere immediatamente interrotto. Dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto di ml. 10,00 dai corsi d'acqua, pozzi, sorgenti, fontane ed orti.
4. È vietata la preparazione delle miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori e delle attrezzature in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze e pubbliche fognature, salvo che le stesse attrezzature siano dotate di appositi preparatori.
5. L'Autorità comunale, mediante l'Ufficio di Polizia Locale, è tenuta a controllare il "Quaderno di campagna" di cui al DPR n. 290 del 23.04.2001 compilato dal coltivatore del fondo ed a verificare i dati in esso registrati, in particolare: il tipo di prodotto usato, le dosi di prodotto impiegate e le modalità d'uso.

Art. 61 - Raccolta di funghi, piante o parti di piante.

1. La raccolta dei funghi epigei è consentita nei giorni ed orari stabiliti dalla Giunta Regionale previo possesso di:
 - a) autorizzazione, sotto forma di tesserino, rilasciato dall'Amministrazione Provinciale ed avente validità su tutto il territorio regionale;
 - b) permesso speciale rilasciato dall'Amministrazione Provinciale che consente la raccolta nell'ambito del territorio comunale.
2. Sono esentati dal tesserino e dal permesso per la raccolta nei rispettivi fondi, i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari e gli aventi diritto di uso civico.
3. La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
4. Nella raccolta dei funghi epigei deve essere adottato il sistema del taglio. È vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. È fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aereati, atti a consentire la dispersione delle spore.
5. La raccolta di funghi epigei è vietata nei fondi agricoli chiusi, nei giardini, nei parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100,00 mt., salvo che ai proprietari stessi. È vietata inoltre la raccolta nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di mt. 10,00 dal margine delle strade di viabilità pubblica, ad eccezione di quelle vicinali e interpoderali, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alla Legge n. 352 del 03.08.1993 e alla L. R. n. 23 del 19.08.1996.
7. La raccolta delle piante medicinali, aromatiche e da profumo, di cui alla Legge n. 99 del 06.01.1931, comprese nell'elenco approvato a norma del R.D. n. 772 del 26.05.1931 e s.m.i., è permessa solo ai raccoglitori muniti della "carta di

autorizzazione" rilasciata dal Servizio di Sviluppo Agricolo della Provincia di Venezia e limitatamente alla quantità di piante, alle epoche e secondo le modalità specificate nella carta stessa.

8. Per la raccolta di fiori spontanei e di piante spontanee per uso gastronomico si fa riferimento alle norme previste per la raccolta di funghi epigei, ove applicabili alla fattispecie.

CAPITOLO X

Tutela dell'ambiente, del paesaggio e della tranquillità altrui.

Art. 62 - Disturbo della quiete pubblica.

1. Agli effetti del presente titolo si intende per "disturbo alla quiete pubblica" e/o "disturbo al vicinato" qualsiasi produzione di rumore in maniera costante o comunque ripetuta nel tempo, salvo che la produzione di tale rumore sia connessa all'esercizio di attività agricola necessaria alla produzione. Restano, altresì, salve le ulteriori fattispecie tecnicamente suscettibili di misurazione, che comportino il superamento dei limiti di cui al D.P.C.M. del 14.11.1997 misurate all'interno delle abitazioni o all'esterno dei luoghi pubblici o aperti al pubblico e con le modalità previste dalla relativa normativa

Art. 63 - Accensione di fuochi.

1. È vietato in tutto il territorio comunale, ed in particolare nei centri abitati, accendere fuochi, bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio o qualunque altro materiale, anche se di origine naturale, per il loro smaltimento.
2. È consentito solamente l'accensione di fuochi, al di fuori delle zone residenziali individuate dal P.R.G.C. ed oltre 50,00 mt. da dette zone residenziali, per l'eliminazione dei residui vegetali.
 - a) In particolare dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:
 - a) il fuoco dovrà essere acceso a non meno di mt. 50,00 dalle abitazioni di terzi, delle strade comunali e vicinali o di tutela ambientale;
 - b) il fuoco dovrà essere acceso nell'area di proprietà;
 - c) per l'accensione del fuoco dovranno essere utilizzati solo i normali combustibili per il riscaldamento o l'uso domestico;
 - d) potranno essere inceneriti solamente i residui vegetali di proprietà, avendo cura, al fine di evitare un fumo eccessivo, che il materiale sia convenientemente essiccato;
 - e) il fuoco non potrà essere prolungato oltre gli orari consentiti (7.00-20.00) e dovrà essere completamente spento di volta in volta;
 - f) il fuoco dovrà essere presieduto da un numero di persone idonee a prevenire ogni particolare evenienza; in ogni caso chi accende il fuoco deve assistervi direttamente fino a quando lo stesso non sia completamente spento;
 - g) il fuoco non potrà essere acceso in giornate ventose.
3. La violazione del presente articolo è da considerarsi grave quando ne possano derivare inconvenienti al vicinato o a luoghi di pubblico transito o le esalazioni sono nocive per la salute di persone ed animali.

Art. 64 - Emissioni di esalazioni, fumo, odori e polvere.

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polveri, provocare esalazioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori ed esalazioni nocive o maleodoranti che arrechino inconvenienti.
2. Coloro che per motivo inerente la loro attività devono compiere operazioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti,

devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica per evitare inconvenienti.

3. Le violazioni previste dal presente articolo sono da ritenersi maggiormente gravi e sanzionate con maggior severità se commesse nell'ambito del centro storico della città, in prossimità di scuole, corsi d'acqua, pozzi o siti sensibili, ovvero se creano situazioni di possibile pericolo ovvero se reiterate nel tempo.

Art. 65 - Impiego di attrezzature con motore a scoppio.

1. È vietato l'impiego di attrezzature da giardino con motore a scoppio, o comunque rumorose, dalle ore 20.00 alle ore 08.00 durante tutto l'anno, e nel periodo dal 1° Maggio al 30 settembre anche dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

Art. 66 - Terreni liberi. Divieti.

1. Nel territorio comunale, i terreni liberi da colture devono essere tenuti sgomberi da sterpaglie rovi e da ogni altro elemento o situazione che possa costituire motivo di proliferazione di insetti, rettili, roditori o qualsiasi soggetto infestante, vapori ed esalazioni nocive o maleodoranti che arrechino inconvenienti.
2. È fatto obbligo al proprietario del terreno, ovvero a chi ne abbia la disponibilità, di provvedere alla pulizia del terreno libero da colture, eseguendo almeno due sfalci nel periodo compreso tra maggio e settembre.

Art. 67 - Divieto di scarico.

1. I terreni non possono essere impegnati per luogo di scarico, anche se provvisorio, di immondizie e di materiali di rifiuto in genere.

Art. 68 - Attività agrarie. Limitazioni.

1. Ciascun proprietario di terreni può disporre dei mezzi idonei per le attività agricole che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o danno per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.
2. Qualora si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà la facoltà di imporre con ordinanza opportune modalità e limiti negli allevamenti di bestiame e nelle colture e di ordinare, in caso di inadempienza, la cessazione dell'attività secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

CAPITOLO XI

Sanzioni

Art. 69 - Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative.

1. Per l'accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento, per la contestazione delle medesime, per le notificazioni, la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della Legge n. 689 del 24.11.1981, nonché dall'art. 7 *bis* del D.Lgs 267 del 18.08.2000 e s.m.i..

Art. 70 - Applicazione delle sanzioni. Conciliazione immediata.

1. Le violazioni non costituenti reato, sempre che da esse non sia derivato danno a terzi o al Comune, possono essere conciliate immediatamente con effetto liberatorio da parte del trasgressore, con il pagamento della sanzione amministrativa da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.
2. Per le infrazioni commesse in violazione alle norme previste dagli artt. 19, 21, 35 e 66 del presente Regolamento è corresponsabile, oltre che il proprietario o conduttore del fondo, anche la Ditta esecutrice dei lavori, nei confronti della quale vanno applicate le disposizioni contenute nel presente capitolo XI.

Art. 71 - Oblazione in sede amministrativa.

1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione stessa, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
3. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Art 72 - Procedimento ingiuntivo.

1. Qualora il contravventore non abbia presentato scritti o memorie difensive, né abbia chiesto di essere sentito nel termine prescritto dall'art. 71, ovvero non abbia provveduto al pagamento o sia stata respinta la richiesta di oblazione, sarà emessa ordinanza ingiuntiva di pagamento, cui dovrà far seguito, in caso di mancato pagamento, la procedura coattiva ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 689 del 24.11.1981. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il trasgressore non abbia pagato la somma fissata dal Sindaco a titolo di oblazione.

Art. 73 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio.

1. Oltre al pagamento della sanzione amministrativa prevista, l'Organo competente può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 74 - Inottemperanza all'ordinanza.

1. Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dal Sindaco, per quanto di competenza, salvi i casi previsti dall'art. 650 C.P. o da altre leggi e regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione prevista dall'art 7 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

Art. 75 - Sequestro e custodia dei mezzi o materiali che abbiano causato infrazioni.

1. I soggetti indicati nell'art. 3 del presente regolamento all'atto dell'accertamento dell'infrazione, in caso di sequestro di oggetti o di cose che abbiano comunque servito a commettere l'infrazione, debbono seguire la procedura indicata nel D.P.R. n. 571 del 22.07.1982.

Art. 76 - Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Comunale, entrerà in vigore diventa esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
2. L'Amministrazione Comunale potrà, qualora ne ravvisi l'opportunità con propria deliberazione consiliare, aggiornare periodicamente i valori monetari delle sanzioni e delle oblazioni a carico dei trasgressori alla presente normativa.

3. Il presente regolamento, ai sensi di quanto disposto dallo Statuto comunale, sarà inviato alle competenti Autorità sanitarie, al Consorzio di Bonifica, alle Associazioni di categoria ed alla cittadinanza.

INDICE

CAPITOLO I

Disposizioni generali

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Ambito di applicazione del regolamento
- Art. 3 – Organi preposti all'espletamento del servizio
- Art. 4 – Ordinanze

CAPITOLO II

Pascolo, caccia e pesca

- Art. 5 – Disciplina dell'esercizio del pascolo
- Art. 6 – Modalità di esercizio del pascolo
- Art. 7 – Obbligo di denuncia da parte dei pastori
- Art. 8 – Sanzioni per il pascolo abusivo
- Art. 9 – Esercizio venatorio e di pesca

CAPITOLO III

Proprietà e furti campestri

- Art. 10 – Divieto di ingresso nei fondi altrui
- Art. 11 – Impianto di alberi o siepi presso confini
- Art. 12 – Sparo con armi da fuoco, lancio di razzi, fuochi d'artificio
- Art. 13 – Spigolature e proprietà dei frutti caduti dalle piante

CAPITOLO IV

Vendita diretta di prodotti agricoli

- Art. 14 – Comunicazione al Sindaco

CAPITOLO V

Acque, fossi e canali

- Art. 15 – Uso delle acque
- Art. 16 – Polizia delle acque pubbliche
- Art. 17 – Libero deflusso delle acque
- Art. 18 – Opere di manutenzione obbligatoria di fossi e canali a bordo strada
- Art. 19 – Fossi e canali interni ai fondi. Servitù di scolo
- Art. 20 – Modifiche di fossi e canali
- Art. 21 – Divieti
- Art. 22 – Costruzione e manutenzione di passerelle o ponticelli
- Art. 23 – Distanze per fossi, canali, alberi e colture agrarie
- Art. 24 – Aratura e sommovimento di terreni lungo le rive dei corsi d'acqua, canali e fossi
- Art. 25 – Scarichi nei corsi d'acqua
- Art. 26 – Irrigazione
- Art. 27 – Apertura di pozzi e prelievo di acque sotterranee
- Art. 28 – Prelievo delle acque pubbliche.

CAPITOLO VI

Strade

- Art. 29 – Opere e depositi sulle strade

- Art. 30 – Diramazioni e accessi
- Art. 31 – Atti vietati sulle strade
- Art. 32 – Manutenzione di strade vicinali e interpoderali
- Art. 33 – Taglio dei rami e radici di alberi e siepi protesi lungo le strade. Taglio di alberi in aree tutelate
- Art. 34 – Distanze per alberi
- Art. 35 – Aratura e sommovimento di terreni lungo le strade
- Art. 36 – Trasporto di terra ed altri detriti

CAPITOLO VII

Stoccaggio e smaltimento materiale organico. Concimazione dei terreni

- Art. 37 – Definizioni, finalità e principi generali
- Art. 38 – Raccolta e stoccaggio del liquame zootecnico
- Art. 39 – Raccolta e stoccaggio di letame e pollina
- Art. 40 – Trasporto di letame e liquame
- Art. 41 – Concimazione dei terreni

CAPITOLO VIII

Gestione degli allevamenti. Malattie infettive e diffuse del bestiame. Trattamento degli animali.

- Art. 42 – Struttura degli allevamenti
- Art. 43 – Pratiche gestionali negli allevamenti avicoli
- Art. 44 – Denuncia delle malattie infettive e diffuse dagli animali
- Art. 45 – Accertamento della causa di morte
- Art. 46 – Interro degli animali
- Art. 47 – Spostamento di animali morti
- Art. 48 – Mezzi di trasporto delle carcasse animali
- Art. 49 – Cremazione, trasformazione industriale
- Art. 50 – Deposito di stoccaggio temporaneo di spoglie animali
- Art. 51 – Anagrafe canina, vaccinazione e profilassi degli animali domestici
- Art. 52 – Cani a guardia di edifici rurali
- Art. 53 – Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- Art. 54 – Trasporto di animali
- Art. 55 – Maltrattamento di animali
- Art. 56 – Distruzione di nidi
- Art. 57 – Macellazione animali per uso familiare

CAPITOLO IX

Malattie delle piante e lotta contro gli insetti e animali nocivi

- Art. 58 – Difesa delle piante
- Art. 59 – Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti
- Art. 60 – Modalità di impiego di antiparassitari e diserbanti
- Art. 61 – Raccolta di funghi, piante o parti di piante

CAPITOLO X

Tutela dell'ambiente, del paesaggio e della tranquillità altrui

- Art. 62 – Definizione
- Art. 63 – Accensione di fuochi
- Art. 64 – Emissioni di esalazioni, fumo, odori e polvere

- Art. 65 – Impiego di attrezzature con motore a scoppio
- Art. 66 – Terreni liberi. Divieti
- Art. 67 – Divieto di scarico
- Art. 68 – Attività agrarie. Limitazioni

CAPITOLO XI

Sanzioni

- Art. 69 – Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative
- Art. 70 – Applicazione delle sanzioni. Conciliazione immediata
- Art. 71 – Oblazione in sede amministrativa
- Art. 72 – Procedimento ingiuntivo
- Art. 73 – Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio
- Art. 74 – Inottemperanza all'ordinanza
- Art. 75 – Sequestro e custodia dei mezzi o materiale che abbiano causato infrazioni
- Art. 76 – Entrata in vigore del regolamento